

RELAZIONE TECNICA DISEGNO DI LEGGE “LA BUONA SCUOLA”

Articolo 1 – Oggetto e principi

Trattasi di norma di carattere ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti, si provvede a quanto indicato dal presente articolo nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. A tale proposito, le istituzioni scolastiche potranno inoltre provvedere autonomamente a valere sulle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico peraltro incrementate ai sensi dell'art. 2 comma 16 del presente provvedimento, nonché a valere sulle risorse previste a legislazione vigente per il fondo d'istituto e per offerta formativa.

Articolo 2 – Autonomia scolastica e offerta formativa

Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che gli interventi in esso indicati saranno realizzati nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In particolare:

il comma 1 istituisce l'organico dell'autonomia funzionale per le esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal Piano triennale di cui all'articolo medesimo e rafforza la funzione del Dirigente scolastico per garantire una immediata e celere gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, nonché gli elementi comuni dell'intero sistema scolastico pubblico;

il comma 2 prevede che le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, extracurricolari, educative ed organizzative e determinano il proprio fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, nonché di posti dell'organico dei docenti;

il comma 3 prevede che Le istituzioni scolastiche individuano il fabbisogno di posti dell'organico dei docenti, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricula e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento ad iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali;

il comma 4 prevede che ogni istituzione scolastica predisporre, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il Piano triennale dell'offerta formativa che contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e la quantificazione delle risorse per la realizzazione dell'offerta formativa di cui al comma 2. A tale

proposito, ogni istituzione scolastica quantifica il fabbisogno finanziario complessivo occorrente per l'attuazione del piano dell'offerta formativa proposto, tenuto conto delle entrate proprie, nonché della compatibilità economico-finanziaria valutata dagli USR sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente (comma 5).

il comma 7 prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, provvede al finanziamento delle istituzioni scolastiche per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3 sulla base della quantificazione delle risorse occorrenti in termini di attrezzature e infrastrutture materiali, per la realizzazione dell'offerta formativa effettuata dalle scuole e verificata in termini di compatibilità economico-finanziaria e di coerenza con gli obiettivi dall'USR.

Tale finanziamento sarà effettuato nel limite delle risorse finanziarie iscritte, per tali finalità, nel bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a legislazione vigente.

I commi 6 e da 8 a 13 prevedono che le istituzioni scolastiche predispongono il Piano triennale dell'offerta formativa nel quale indicano il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dei docenti, sulla base del monte orario degli insegnamenti, anche utilizzando la quota di autonomia dei curricula e gli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga, il fabbisogno dei posti funzionali dell'organico dei docenti, sulla base delle iniziative di potenziamento dell'offerta formativa ed il fabbisogno di infrastrutture e attrezzature materiali sulla base dei progetti materiali. Tale piano triennale viene comunicato al Miur che verifica il rispetto degli indirizzi strategici di cui al comma 3 e conferma, le risorse destinabili alle infrastrutture materiali e il numero di posti dell'organico dei docenti effettivamente attivabili, nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

I commi 14 e 15 prevedono l'insegnamento della lingua inglese e l'insegnamento della musica e dell'educazione fisica alla scuola primaria nel limite dell'organico disponibile, avvalendosi di docenti abilitati nelle relative classi di concorso.

Il comma 16 prevede che il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di euro 126 milioni annui dall'anno 2016 sino all'anno 2021.

Si provvede al maggiore onere di cui al presente articolo ai sensi di quanto disposto dall'articolo 24.

Articolo 3 – Percorso formativo degli studenti

Il comma 1 prevede la **possibilità** per le scuole secondarie di secondo grado di introdurre insegnamenti opzionali ulteriori rispetto a quelli già previsti dai quadri orari per lo specifico grado, ordine ed opzione di istruzione. Tali insegnamenti, saranno attivati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dei docenti assegnati sulla base dei Piani di cui all'articolo 3 sono parte del percorso dello studente e sono inseriti nel Curriculum dello studente. A tale proposito, si istituisce il Curriculum dello studente che contiene, pertanto, il profilo dello studente relativo al percorso di studi, alle scelte formative, e a tutte le competenze acquisite sia in ambito scolastico che extra scolastico che in alternanza scuola lavoro.

Tale disposizione non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si provvederà a quanto sopra indicato a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In particolare, si fa riferimento alle risorse finanziarie iscritte nel programma "Iniziativa per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio" della missione "Istruzione scolastica", con le quali questa amministrazione ha già realizzato attività relative al Curriculum dello studente.

Il comma 2 prevede che il dirigente scolastico individui percorsi e iniziative per il coinvolgimento e la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, utilizzando anche finanziamenti esterni, quali sponsorizzazioni, fermi restando gli obblighi di trasparenza procedurale. Non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che comunque si provvede nel limite delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente per ogni istituzione scolastica.

Articolo 4 – Scuola, lavoro e territorio

La norma, nel limite delle risorse finanziarie previste al **comma 7** pari ad euro 100 milioni a decorrere dall'anno 2016, prevede al **comma 1** una durata complessiva di almeno 400 ore, che possono essere svolte anche durante la sospensione delle attività didattiche, dei percorsi di alternanza scuola-lavoro nel secondo biennio e nell'ultimo anno degli istituti tecnici e professionali e di almeno 200 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno dei percorsi liceali; al comma 2 che l'alternanza scuola-lavoro presso gli enti pubblici sia svolta, sulla base di apposite convenzioni con gli ordini professionali, e anche con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, culturale e ambientale, al **comma 5** nelle scuole secondarie di secondo grado di svolgere attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed erogati da soggetti abilitati, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e al **comma 6** la possibilità per studenti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado di svolgere periodi di formazione in azienda attraverso la stipulazione di contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale.

Per le disposizioni di cui ai restanti commi non sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di disposizioni ordinamentali.

Articolo 5 – Innovazione digitale e didattica laboratoriale

Lo norma prevede l'aggiornamento del Piano Nazionale Scuola Digitale, il piano strategico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la digitalizzazione della scuola, e ne incardina i principi fondamentali.

Si prevede, altresì, la creazione di laboratori territoriali per l'occupabilità, attraverso l'esercizio del sapere pratico, ad uso di reti di scuole secondarie di secondo grado e inseriti all'interno di reti tra istituzioni educative e territorio, come i Poli Tecnico Professionali o reti tra scuole e università, centri di ricerca ed enti locali. Tali laboratori sono intesi come luoghi condivisi, fortemente collegati al tessuto produttivo, sociale e culturale di ciascun territorio, e alle vocazioni produttive locali.

In particolare, per la copertura finanziaria del presente articolo si fa riferimento a quota parte delle risorse finanziarie, pari ad euro 90 milioni, impegnate nell'anno finanziario 2014 a valere sui capitoli del funzionamento delle istituzioni scolastiche. Si tratta di risorse che in sede di predisposizione del bilancio di previsione per il triennio 2013-2015 sono confluite sul piano gestionale 1 "Funzionamento delle scuole statali ad esclusione dell'acquisto dei servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie" mediante variazione compensativa dal piano gestionale 2 "Spese per l'acquisto dei servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie" dei capitoli relativi al funzionamento delle istituzioni scolastiche statali. Tale variazione compensativa si rese possibile tenuto conto degli ingenti risparmi di spesa per i servizi di pulizia nelle istituzioni scolastiche statali che si sarebbero ottenuti a seguito della stipula delle convenzioni CONSIP. Il **comma 6**, a tale proposito, prevede la rifinalizzazione delle predette risorse impegnate nell'anno 2014. Prevede, altresì, che per la copertura degli oneri pari ad euro 30 milioni, a decorrere dall'anno 2016, si provvede ai sensi di quanto disposto dall'articolo recante la copertura finanziaria.

Articolo 6 – Organico dei docenti per l’attuazione dei piani triennali dell’offerta formativa

La norma prevede che l’organico dell’autonomia, composto dai posti comuni, quelli di sostegno e quelli per il potenziamento dell’offerta formativa, è finalizzato alle esigenze curricolari, extracurricolari, educative ed organizzative che le istituzioni scolastiche esprimono con i Piani triennali dell’offerta formativa e tiene conto del fabbisogno di posti indicato da ciascuna istituzione scolastica nel Piano triennale, nel limite delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Ai maggiori oneri in termini di personale di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane previste dall’articolo 24 comma 1 del presente provvedimento.

Il comma 3 prevede tra l’altro che il dirigente scolastico effettua le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura delle supplenze temporanee fino a dieci giorni con il personale della dotazione organica dell’autonomia, con il trattamento stipendiale del grado di istruzione della scuola in cui è impegnato, qualora superiore a quello già in godimento. Tale norma consentirà di realizzare risparmi di spesa sui capitoli per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie. A valere sui predetti risparmi di spesa, che prudenzialmente rimarranno acquisiti sui predetti capitoli per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie, si potrà provvedere al pagamento del differenziale tra il trattamento stipendiale del grado di istruzione della scuola in cui è impegnato il docente e quello in godimento, qualora il primo risulti superiore al secondo. In sede di predisposizione dell’assestamento di bilancio, a seguito di un’attività di monitoraggio del Miur le risorse finanziarie iscritte sui capitoli per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie potrebbero essere trasferite sui capitoli per il pagamento degli stipendi per gli importi occorrenti.

Articolo 7 – Competenze del dirigente scolastico

Il presente articolo individua le competenze del dirigente scolastico, il quale propone incarichi di docenza, per la copertura dei posti assegnati sulla base del Piano triennale di cui all’articolo 3, ai docenti iscritti negli albi territoriali di cui al comma 5.

Si provvede a quanto indicato nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 5 prevede che il dirigente scolastico, al fine di migliorare l’offerta formativa e la qualità didattica e consentire una più equa distribuzione nelle classi degli alunni e degli studenti, nell’ambito della dotazione organica assegnata e delle risorse disponibili, possa diminuire il numero di alunni per classe, in deroga ai parametri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. La possibilità di ridurre il numero degli alunni per classe dovrà, parimenti, nel rispetto del limite sulla dotazione organica prevista, comportare un aumento di tale limite nelle altre classi.

Il comma 7 prevede che a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 il Fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile e della retribuzione di risultato dei medesimi dirigenti, è incrementato in misura pari a euro 12 milioni per l’anno 2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dall’anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato.

A tale proposito, il CCNL 15 luglio 2010 dell’Area V della dirigenza pubblica (dirigenti scolastici) prevede all’articolo 25 che il MIUR ripartisca tra gli Uffici Scolastici Regionali le risorse componenti il cd. Fondo Unico Nazionale (FUN) destinate alla retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti medesimi, in relazione al numero dei posti in organico, previa informazione alle OO.SS.

L'articolo 9 comma 2-bis del decreto-legge 78/2010 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non possa superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e sia comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. La legge di stabilità per il 2014 ha poi disposto che a decorrere dal 2014 si continui ad applicare la medesima percentuale di riduzione già applicata nel 2013.

Il MEF ha predisposto una circolare attuativa del citato articolo 9 comma 2-bis, la n. 12 del 15 aprile 2011, pubblicata nel mese di luglio 2011. In detta circolare viene illustrato la modalità da utilizzare per calcolare la percentuale di riduzione dei fondi, in funzione dell'andamento nel tempo del numero di dipendenti in servizio.

Per l'effetto combinato nel rapporto tra presenze dei dirigenti, reggenze e applicazione dell'articolo 9 comma 2-bis del decreto-legge 78/2010, è possibile ipotizzare per il futuro un significativo decremento del FUN.

Al fine di dare attuazione al programma "La buona Scuola" garantendo la sostanziale attuazione dell'autonomia scolastica ed in particolar modo con l'obiettivo di valorizzare l'operato dei Dirigenti Scolastici, con apposita norma si intende incrementare in modo stabile e continuativo il FUN.

Tale incremento consiste in 35 milioni di euro a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato, che corrispondono a circa 25 milioni di euro al netto degli oneri a carico dello Stato.

La relativa copertura finanziaria, pari a euro 12 milioni per il 2015 e 35 milioni a decorrere dal 2016, è assicurata ai sensi di quanto previsto dalla norma di copertura finanziaria del presente provvedimento.

Articolo 8 – Piano assunzionale straordinario

L'articolo 9 de "*la buona scuola*" prevede l'assunzione, a decorrere dal primo settembre 2015, di alcuni tra i soggetti iscritti nelle Graduatorie di Merito – GdM – del concorso a posti docente bandito nel 2012, nonché alcuni dei soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento – GaE – di cui all'articolo 1 comma 605 della legge 296/2006.

Infatti, il medesimo articolo 9 prevede l'istituzione di posti del cd. organico per il potenziamento dell'offerta formativa, ad incremento di quelli da attivare per la copertura del fabbisogno ordinamentale. Tale incremento è pari a circa 50 mila posti.

Tali posti, unitamente ad altri circa 50 mila dei posti già esistenti e vacanti, saranno occupati da personale assunto in ruolo.

Tali misure comportano maggiori oneri per le finanze pubbliche, nella misura determinata di seguito.

Il documento è suddiviso nei seguenti paragrafi:

- il paragrafo NUMERO ASSUNTI PER FATTISPECIE individua il numero complessivo di soggetti di cui si prevede l'assunzione, suddividendoli tra le fattispecie possibili;
- il paragrafo ASSUNZIONI SU POSTI RESISI VACANTI E DISPONIBILI PER CESSAZIONI dimostra come nel caso ivi trattato non vi siano maggiori oneri per le finanze pubbliche conseguenti alle assunzioni previste, rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente;
- nel paragrafo ASSUNZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DEL DL 104/2013 si dimostra come nel caso così individuato non vi siano ulteriori oneri rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente dall'articolo 15 del decreto-legge n. 104/2013;

- nel paragrafo ASSUNZIONI SU POSTI GIÀ OCCUPATI DA SUPPLENTI ANNUALI si individua l'onere conseguente alle assunzioni nel caso preso in esame;
- nel paragrafo ASSUNZIONI SU POSTI GIÀ OCCUPATI DA SUPPLENTI SINO AL 30/6 si individua l'onere conseguente alle assunzioni nel caso preso in esame;
- nel paragrafo ASSUNZIONI SU NUOVI POSTI si individua l'onere conseguente alle assunzioni nel caso preso in esame.

NUMERO ASSUNTI PER FATTISPECIE

L'articolo 9 de "la buona scuola" prevede l'assunzione di personale docente a tempo indeterminato, partizionabile nelle seguenti cinque fattispecie:

- assunti su posti in organico di diritto, già occupati da dipendenti a tempo indeterminato, resisi vacanti e disponibili dal 1° settembre 2015 a seguito di cessazioni dal servizio avvenute a qualunque titolo;
- assunti su posti in organico di diritto di sostegno di nuova costituzione a decorrere dal 1° settembre 2015, a seguito dell'attuazione dell'articolo 15 del decreto-legge n. 104/2013;
- assunti dal 1° settembre 2015 su posti in organico di diritto esistenti e già vacanti e disponibili nell'anno scolastico 2014/2015;
- assunti dal 1° settembre 2015 su posti in organico di fatto caratterizzati dall'essere stabili nel tempo, già attivati nell'anno scolastico 2014/2015, inclusi i posti di sostegno attivati da anni con carattere di stabilità oltre l'organico di diritto di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 104/2013 nonché i cosiddetti *spezzoni*. Si tratta di posti che a seguito delle misure de "la buona scuola" entreranno in organico di diritto;
- assunti dal 1° settembre 2015 su posti in organico funzionale/di rete di nuova costituzione.

Si tratta di tutti i vincitori del concorso 2012, nonché di tutti gli iscritti nelle GaE per la primaria e la scuola secondaria, mentre degli iscritti GaE nella scuola dell'infanzia saranno assunti solo coloro che occorrono per coprire i posti comuni vacanti e disponibili.

In definitiva, l'articolo 9 de "la buona scuola" prevede l'assunzione di 100.701 unità di personale docente, inclusi i soggetti da assumere sui posti di cui all'articolo 15 del DL n. 104/2013, così suddivise tra le fattispecie individuate a inizio paragrafo:

Tab. 1	Inf./Prim.	Sec. I°	Sec. II°	ITP
Assunti su posti liberi a seguito di cessazioni	8.292	4.854	5.102	288
Assunti su nuovi posti di sostegno - art.15 DL 104/2013	3.057	1.252	4.586	
Assunti su posti già vacanti e disponibili	5.515	3.015	7.996	309
Assunti su posti stabili già attivati (spezzoni)	2.237	1.558	3.725	103
Assunti su nuovi posti di organico, aggiuntivi	18.133	7.206	22.889	584
	37.234	17.885	44.298	1.284

ASSUNZIONI SU POSTI RESISI VACANTI E DISPONIBILI PER CESSAZIONI

Le assunzioni su posti in organico occupati nell'a.s. 2014/2015 da personale a tempo indeterminato, che si renderanno liberi al 1° settembre 2015 a seguito di cessazioni dal servizio a qualunque titolo, sono già previste nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili nel comparto Scuola a legislazione vigente.

Alle assunzioni in parola non conseguono quindi effetti per le finanze pubbliche rispetto ai saldi già programmati, né negativi né positivi. Infatti non può nemmeno dirsi che alle stesse assunzioni consegua un risparmio, sebbene il personale cessato goda di un trattamento stipendiale collegato all'anzianità di servizio ben superiore a quello tipico di un neo-assunto. Detto differenziale negativo tra retribuzioni degli assunti e dei cessati è già inserito nei saldi di finanza pubblica, per la parte che non occorre alla copertura degli scatti di anzianità del personale rimasto in servizio, viste le regole sottostanti la determinazione delle previsioni di bilancio pluriennali per i capitoli delle spese fisse di personale.

Tab. 3

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Onere per assunzioni su posti liberi a seguito di cessazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSUNZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DEL DL 104/2013

Le assunzioni sui nuovi posti di sostegno da istituire al 1° settembre 2015 ai sensi dell'articolo 15 comma 2 del decreto-legge n. 104/2013 trovano copertura come descritto nella relazione tecnica alla medesima norma, cui si rimanda.

Tab. 4

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Onere per assunzioni su nuovi posti di sostegno istituiti ai sensi art.15 DL104/13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSUNZIONI SU POSTI GIÀ OCCUPATI DA SUPPLENTI ANNUALI

Le assunzioni sui posti curricolari o comuni vacanti e disponibili, già occupati nell'anno scolastico 2014/2015 da supplenti annuali, comportano maggiori oneri per le finanze pubbliche, in conseguenza del riconoscimento dell'anzianità di servizio, sia per la ricostruzione iniziale di carriera che per la successiva progressione stipendiale.

In base ai dati relativi alle immissioni in ruolo degli anni passati, si ritiene che i docenti neo-immessi avrebbero la seguente distribuzione di anzianità:

Tab. 5	Anzianità	Pct	Anzianità	Pct
Distribuzione neo-assunti per anzianità economica	0	0,32%	12	3,69%
	1	0,46%	13	1,84%
	2	2,15%	14	0,89%
	3	4,48%	15	0,49%
	4	12,24%	16	0,32%
	5	8,49%	17	0,40%
	6	11,22%	18	0,24%
	7	14,02%	19	0,19%
	8	13,10%	20	0,04%
	9	10,96%	21	0,02%
	10	8,86%	22	0,03%
	11	5,55%	23	0,00%

Si tratta della distribuzione tra le anzianità di servizio riscontrata, a seguito della ricostruzione di carriera, per i docenti immessi in ruolo nell'anno scolastico 2011/2012.

Detta distribuzione conduce, verosimilmente, ad una sovrastima degli oneri finanziari conseguenti all'immissione in ruolo, per i seguenti motivi:

- il personale che verrà assunto ai sensi del piano in esame nell'anno scolastico 2011/2012 era collocato, nelle graduatorie ad esaurimento, in coda agli assunti del 2011/2012 e di quelli degli anni successivi. I primi in graduatoria tra i nuovi assunti erano quindi caratterizzati, all'epoca, da una anzianità di servizio inferiore a quella della tabella 5. All'anzianità posseduta al 2011/2012 possono aver aggiunto, nel frattempo, sino a quattro anni di servizio, sino a possedere una distribuzione di anzianità assimilabile a quella della tabella 5;
- a differenza che nel 2011/2012, oltre ai primi in graduatoria verranno però assunti anche i soggetti che li seguono, sino ad azzerare in molti casi le graduatorie stesse. Si tratta, in questo caso, di soggetti in massima parte privi di anzianità di servizio.

Con riferimento alle classi di anzianità economica del comparto scuola di cui al CCNL 4/8/2011:

Tab. 6	Classi	Pct
Distribuzione neo-assunti per classi stipendiali	0-8	66,48%
	9-14	31,79%
	15-20	1,68%
	21-27	0,05%
	28-34	
	35-...	

La norma prevede le seguenti immissioni in ruolo aggiuntive rispetto le facoltà assunzionali ordinarie, su posti già occupati da supplenti annuali (cfr. tabella 1):

Tab. 7	Inf./Prim.	Sec. I°	Sec. II°	ITP
Assunti su posti di o.d. già vacanti e disponibili	5.515	3.015	7.996	309

Le assunzioni saranno effettuate su posti di organico di diritto, che in assenza della norma proposta sarebbero stati coperti con supplenti annuali, remunerati per 12 mesi l'anno più tredicesima, senza diritto alla progressione di carriera e quindi in particolare senza diritto alla cosiddetta "ricostruzione di carriera".

Al termine del periodo di prova, cioè a settembre 2016, i neo-immessi in ruolo godranno invece di detta ricostruzione, successivamente alla quale si verificherà la progressione di carriera.

I neo assunti si distribuiranno come segue nelle varie classi di anzianità, a seguito della ricostruzione di carriera:

Tab. 8	Classi	Inf./Prim.	Sec. I°	Sec. II°	ITP
Assunti su posti di o.d. già vacanti e disponibili	0-8	3.666	2.004	5.316	206
	9-14	1.753	958	2.542	98
	15-20	93	51	134	5
	21-27	3	2	4	
	28-34				
	35-...				

Successivamente, i neo assunti godranno di una progressione di carriera, secondo le nuove regole stabilite dal decreto-legge.

Nel seguito, il computo degli effetti finanziari è svolto prevedendo la progressione di carriera per anzianità, secondo gli importi previsti dal citato CCNL.

Detti oneri finanziari sono computati in maniera distinta per:

- Le somme corrisposte a titolo di arretrati nell'anno 2016 a seguito della ricostruzione di carriera.
- Le somme corrisposte in conto competenza a decorrere dall'anno 2016 in poi.

Circa il primo punto, si tratta degli arretrati per i mesi da settembre a dicembre 2015, da corrispondere nella misura pari al differenziale stipendiale tra la prima classe e quella attribuita a ciascun soggetto a seguito della ricostruzione di carriera.

Detto differenziale è pari – inclusa la retribuzione professionale docenti e l'indennità di vacanza contrattuale – a quanto segue, lordo Stato:

Tab. 9	Classi	Inf/Prim.	Sec. I°	Sec. II°	ITP
Differenza stipendiale rispetto la classe economica iniziale, compresa la RPD e al lordo degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro e dell'IRAP	0-8				
	9-14	3.217	3.733	4.666	3.217
	15-20	6.684	7.654	8.839	6.684
	21-27	9.437	10.850	13.351	10.789
	28-34	13.075	14.905	17.228	14.404
	35-...	15.097	17.228	19.585	16.450

Tab. 12

Docenti Secondaria I°										
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0-8	1.609	1.187	848	592	223	88	24	10		
9-14	1.327	1.694	1.921	2.010	2.112	1.917	1.585	1.176	849	593
15-20	76	126	230	385	643	958	1.327	1.694	1.921	2.009
21-27	3	8	16	28	37	51	77	132	237	397
28-34						1	2	3	8	16
35 e ss										
Docenti Secondaria II°										
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0-8	4.268	3.147	2.250	1.571	593	234	62	26		
9-14	3.519	4.493	5.094	5.329	5.599	5.082	4.207	3.122	2.251	1.571
15-20	202	334	610	1.022	1.705	2.542	3.518	4.492	5.094	5.329
21-27	7	22	42	74	99	136	205	349	629	1.054
28-34						2	4	7	22	42
35 e ss										
Insegnanti Tecnico-pratici										
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0-8	165	122	87	61	23	9	2	1		
9-14	136	173	196	206	216	197	163	120	87	60
15-20	8	13	24	39	66	98	136	174	197	206
21-27		1	2	3	4	5	8	14	24	41
28-34									1	2
35 e ss										

Moltiplicando per i valori della tabella 8, si ricava che il maggior onere, negli anni dal 2016 al 2025, per le future progressioni di carriera, è pari a:

Tab. 13	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Inf/Prim.	8,79	11,65	14,39	17,02	20,93	23,90	26,93	29,97	32,77	35,29
Sec I°	5,57	7,37	9,10	10,75	13,21	15,06	16,94	18,83	20,56	22,14
Sec II°	18,30	24,21	29,72	34,89	42,52	48,03	53,53	59,05	64,31	69,23
ITP	0,49	0,65	0,81	0,96	1,18	1,34	1,52	1,70	1,87	2,04
TOTALE	33,14	43,89	54,03	63,61	77,83	88,33	98,92	109,56	119,51	128,70

L'onere complessivo per le assunzioni su posti già occupati da supplenti annuali è quindi pari a (tabella 10 più tabella 13):

Tab. 14

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	0,00	41,05	43,89	54,03	63,61	77,83	88,33	98,92	109,56	119,51	128,70

ASSUNZIONI SU POSTI GIÀ OCCUPATI DA SUPPLENTI SINO AL 30/6

Vi sono posti curricolari o comuni attivati con carattere stabile nel tempo, già occupati nell'anno scolastico 2014/2015 da supplenti sino al termine delle attività didattiche. Si tratta dei posti di sostegno attivati in deroga oltre il limite dell'organico di diritto di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 104/2013 e dei cosiddetti *spezzoni*, cioè ore di insegnamento curricolare, da erogare necessariamente per adempiere agli obblighi formativi nei confronti degli alunni, ma non aggregati a formare posti interi poiché non raggiungono presso la specifica scuola l'entità dell'orario settimanale d'obbligo proprio del grado di istruzione in questione.

Le assunzioni sui posti in questione comportano maggiori oneri per le finanze pubbliche, per due distinti motivi:

- I supplenti “sino al 30 giugno” altrimenti detti “sino al termine delle attività didattiche” non percepiscono stipendio nei mesi di luglio ed agosto. Percepiscono, cioè, dieci mensilità l’anno più la relativa porzione di tredicesima. I docenti assunti in ruolo su detti posti in esecuzione del piano de “la buona scuola” avranno invece diritto a tredici mensilità piene l’anno.
- In conseguenza del riconoscimento dell’anzianità di servizio, sia per la ricostruzione iniziale di carriera che per la successiva progressione stipendiale. Per i motivi illustrati nei paragrafi precedenti, i relativi conteggi saranno effettuati sulla base delle regole sottostanti la progressione economica per anzianità prevista dal CCNL 4/8/2011.

La norma prevede le seguenti immissioni in ruolo aggiuntive rispetto le facoltà assunzionali ordinarie, su posti già occupati da supplenti “sino al 30 giugno” (cfr. tabella 2):

Tab. 15	Inf./Prim.	Sec. I°	Sec. II°	ITP
Assunti su posti di o.d. già occupati da supplenti sino al 30/6	2.237	1.558	3.725	103

Al termine del periodo di prova, cioè a settembre 2016, i neo-immessi in ruolo godranno della ricostruzione, successivamente alla quale si verificherà la progressione di carriera.

I neo assunti si distribuiranno come segue nelle varie classi di anzianità, a seguito della ricostruzione di carriera:

Tab. 16	Classi	Inf./Prim.	Sec. I°	Sec. II°	ITP
Assunti su posti di o.d. già vacanti e disponibili	0-8	1.487	1.036	2.476	68
	9-14	711	495	1.184	33
	15-20	38	26	63	2
	21-27	1	1	2	0
	28-34				
	35-...				

Successivamente, i neo assunti godranno di una progressione di carriera.

Il computo degli effetti finanziari è svolto prevedendo la progressione di carriera per anzianità, secondo gli importi previsti dal CCNL 4/8/2011.

Detti oneri finanziari sono computati in maniera distinta per:

- Le somme corrisposte a titolo di arretrati nell’anno 2016 a seguito della ricostruzione di carriera.
- Le somme corrisposte in conto competenza a decorrere dall’anno 2016 in poi.

Circa il primo punto, si tratta degli arretrati per i mesi da settembre a dicembre 2015, da corrispondere nella misura pari al differenziale stipendiale tra la prima classe e quella attribuita a ciascun soggetto a seguito della ricostruzione di carriera.

Detto differenziale è indicato in tabella 9.

Moltiplicando i dati della tabella 16 per quelli della tabella 9 e poi per 4/12mi, si ottiene l’importo da riconoscere ai neo-assunti nel 2016 a titolo di arretrati:

Tab. 17

Effetti finanziari della ricostruzione di carriera, che avviene al termine del periodo di prova, che per i docenti dura sei mesi. Questa tabella presenta gli effetti in ragione d'anno	Classi	Inf./Prim.	Sec. I°	Sec. II°	ITP
	0-8				
	9-14	0,76	0,62	1,84	0,04
	15-20	0,08	0,07	0,18	0,00
	21-27	0,00	0,00	0,01	0,00
	28-34				
	35-...				
Totale		0,85	0,69	2,03	0,04

Gli effetti sul saldo netto da finanziare – SNF – conseguenti alla ricostruzione di carriera, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, sono dunque pari a:

Tab. 18

SNF per ricostruzioni su posti di o.d. già vacanti e disponibili	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	0,00	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dal 2016 in poi, si somma inoltre l'onere, crescente nel tempo, conseguente ai passaggi alle classi stipendiali successive, di cui si dà conto nel seguito, utilizzando il medesimo metodo di calcolo illustrato al paragrafo precedente.

Gli effetti, in questo caso, sono dati dal differenziale stipendiale, in funzione della classe di anzianità raggiunta da ciascuno dei neo immessi in ruolo, tra lo stipendio di un supplente "sino al 30 giugno" e quello di un docente di ruolo. Detta differenza, tenuto conto anche dello stipendio da riconoscere nei mesi di luglio ed agosto, è esposta nella tabella successiva:

Tab. 19

Differenza stipendiale rispetto la classe economica iniziale, compresa la RPD e al lordo degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro e dell'IRAP	Classi	Inf./Prim.	Sec. I°	Sec. II°	ITP
	0-8	5.318	5.733	5.733	5.318
	9-14	8.535	9.466	10.399	8.535
	15-20	12.003	13.388	14.572	12.003
	21-27	14.755	16.583	19.084	16.107
	28-34	18.393	20.639	22.962	19.722
	35-...	20.415	22.962	25.318	21.768

Per la copertura degli oneri relativi i dieci dodicesimi dello stipendio si provvede a valere sulle risorse già previste a legislazione vigente per i posti curricolari o comuni attivati con carattere stabile nel tempo, già occupati nell'anno scolastico 2014/2015 da supplenti sino al termine delle attività didattiche. Si provvederà, a tal fine, a trasferire le predette risorse, all'interno dei capitoli di cedolino unico, dai piani gestionali relativi il pagamento del personale a tempo determinato ai piani gestionali relativi il pagamento del personale di ruolo.

Circa la distribuzione dei neo assunti nelle classi di anzianità, in funzione del tempo, applicando il medesimo metodo di calcolo già utilizzato per il computo della ricostruzione di carriera in poi, tenendo conto dello scorrere del tempo, si ricava:

Tab. 20

Docenti Inf/Prim.										
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0-8	1.194	880	629	440	166	66	17	7		
9-14	984	1.257	1.425	1.490	1.566	1.421	1.178	873	630	439
15-20	57	94	171	286	477	711	984	1.257	1.425	1.491
21-27	2	6	12	21	28	38	57	98	176	295
28-34						1	1	2	6	12
35 e ss										
Docenti Secondaria I°										
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0-8	832	613	438	306	115	46	12	5		
9-14	686	876	993	1.039	1.092	991	819	609	438	307
15-20	39	65	119	199	332	495	686	875	993	1.038
21-27	1	4	8	14	19	26	40	68	123	205
28-34							1	1	4	8
35 e ss										
Docenti Secondaria II°										
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0-8	1.988	1.466	1.048	732	276	109	29	12		
9-14	1.640	2.093	2.374	2.483	2.609	2.368	1.959	1.454	1.049	732
15-20	94	156	284	476	794	1.184	1.639	2.093	2.373	2.483
21-27	3	10	19	34	46	63	96	163	293	491
28-34						1	2	3	10	19
35 e ss										
Insegnanti Tecnico-pratici										
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0-8	55	41	29	20	8	3	1			
9-14	45	58	65	69	72	65	54	40	29	19
15-20	3	4	8	13	22	33	45	58	66	69
21-27			1	1	1	2	3	5	8	14
28-34										1
35 e ss										

Moltiplicando per i valori della tabella 19, si ricava che il maggior onere, negli anni dal 2016 al 2025, per le future progressioni di carriera, è pari a:

Tab. 21	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Inf/Prim.	15,46	16,63	17,74	18,80	20,39	21,59	22,81	24,06	25,19	26,22
Sec I°	11,80	12,74	13,64	14,49	15,76	16,70	17,69	18,66	19,56	20,37
Sec II°	29,88	32,64	35,20	37,60	41,16	43,73	46,30	48,87	51,31	53,60
ITP	0,71	0,76	0,82	0,87	0,94	1,00	1,05	1,12	1,17	1,24
TOTALE	57,86	62,77	67,39	71,76	78,24	83,02	87,86	92,70	97,23	101,42

ASSUNZIONI SU NUOVI POSTI

Il piano assunzionale consentirà di assumere più docenti rispetto quanti sono occupabili sui posti esistenti a legislazione pre-vigente.

In particolare, la norma consente le seguenti immissioni in ruolo aggiuntive rispetto i posti a legislazione pre-vigente:

Tab. 22	Inf./Prim.	Sec. I°	Sec. II°	ITP
Assunti su nuovi posti di organico, aggiuntivi	18.133	7.206	22.889	584

Le assunzioni saranno effettuate su posti curricolari o comuni di nuova istituzione, in corrispondenza a nuovi ordinamenti, ovvero su posti funzionali. In entrambi i casi comportano maggiori oneri per le finanze pubbliche, determinati dalla necessità di pagare altrettanti stipendi in più.

Detti stipendi sono pari a quelli iniziali previsti dal CCNL 4/8/2011 per tutto il periodo di prova. Al termine di detto periodo, cioè a settembre 2016, i neo-immessi in ruolo godranno invece della ricostruzione di carriera, successivamente alla quale si verificherà la progressione di carriera.

I neo assunti si distribuiranno come segue nelle varie classi di anzianità, a seguito della ricostruzione di carriera:

Tab. 23	Classi	Inf./Prim.	Sec. I°	Sec. II°	ITP
Assunti su posti di o.d. già vacanti e disponibili	0-8	12.055	4.791	15.217	388
	9-14	5.764	2.291	7.276	186
	15-20	305	121	385	10
	21-27	9	4	11	0
	28-34				
	35-...				

Successivamente, i neo assunti godranno di una progressione di carriera, secondo le nuove regole stabilite dal decreto-legge.

Il computo degli effetti finanziari è svolto prevedendo la progressione di carriera per anzianità, secondo gli importi previsti dal CCNL 4/8/2011.

Detti oneri finanziari sono computati in maniera distinta per:

- Le somme corrisposte a titolo di arretrati nell'anno 2016 a seguito della ricostruzione di carriera.
- Le somme corrisposte in conto competenza a decorrere dall'anno 2016 in poi.

Circa il primo punto, si tratta degli arretrati per i mesi da settembre a dicembre 2015, da corrispondere nella misura pari al differenziale stipendiale tra la prima classe e quella attribuita a ciascun soggetto a seguito della ricostruzione di carriera.

Detto differenziale è indicato in tabella 9.

Moltiplicando i dati della tabella 23 per quelli della tabella 9 e poi per 4/12mi, si ottiene l'importo da riconoscere ai neo-assunti nel 2016 a titolo di arretrati:

Tab. 24	Classi	Inf./Prim.	Sec. I°	Sec. II°	ITP
Effetti finanziari della ricostruzione di carriera, che avviene al termine del periodo di prova, che per i docenti dura sei mesi. Questa tabella presenta gli effetti in ragione d'anno	0-8				
	9-14	6,18	2,85	11,32	0,20
	15-20	0,68	0,31	1,13	0,02
	21-27	0,03	0,01	0,05	0,00
	28-34				
	35-...				
Totale		6,89	3,17	12,50	0,22

Gli effetti sul saldo netto da finanziare – SNF – conseguenti alla ricostruzione di carriera, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, sono dunque pari a:

Tab. 25	2015	2016	2017	2018	2019	2020
SNF per ricostruzioni su posti di o.d. già vacanti e disponibili	0,00	22,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In questo caso, per il calcolo degli oneri finanziari conseguenti

Moltiplicando per i valori della tabella 26, si ricava che il maggior onere, negli anni dal 2016 al 2025, per le future progressioni di carriera, è pari a:

Tab. 28	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Inf/Prim.	192,87	607,51	616,94	625,92	634,56	647,43	657,20	667,15	677,17	686,39	694,65
Sec I°	82,63	261,18	265,52	269,64	273,58	279,45	283,88	288,38	292,89	297,05	300,80
Sec II°	262,46	839,78	856,70	872,46	887,24	909,11	924,89	940,63	956,46	971,49	985,55
ITP	6,21	19,57	19,87	20,17	20,44	20,86	21,18	21,50	21,85	22,17	22,48
TOTALE	544,18	1.728,04	1.759,04	1.788,18	1.815,83	1.856,86	1.887,15	1.917,66	1.948,37	1.977,11	2.003,48

ONERE COMPLESSIVO

Il piano assunzionale comporterà quindi il seguente onere complessivo:

Tab. 29	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
TOTALE	544,18	1.853,35	1.865,70	1.909,60	1.951,20	2.012,93	2.058,50	2.104,44	2.150,63	2.193,85	2.233,60

Articolo 9 – Periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo

La norma dispone che la definitiva immissione nei ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo è subordinata ad un periodo di prova e formazione, previsto, tra l'altro anche per i passaggi di cattedra e di ruolo verso altro grado di istruzione.

Ai relativi oneri si provvede mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio già destinati a legislazione vigente alla formazione iniziale del personale scolastico.

Le istituzioni scolastiche potranno inoltre provvedere autonomamente ad iniziative di formazione nei confronti del personale già in servizio o neoassunto a valere sulle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico peraltro incrementate ai sensi dell'art. 2 comma 16 del presente provvedimento.

Il comma 3 prevede inoltre che il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico sulla base di un'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor, sentiti il Collegio dei docenti e il Consiglio di istituto. A tale proposito, il dirigente scolastico potrà prevedere un compenso in favore del docente individuato con funzioni di tutor a valere sulle risorse del MOF ovvero a valere sulle risorse per il funzionamento delle istituzioni scolastiche nel caso decida di provvedere avvalendosi di personale docente esterno all'istituzione scolastica di competenza mediante contratti di prestazione d'opera.

Articolo 10 – Carta per l'aggiornamento e la formazione del docente

La norma istituisce, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la Carta del docente dell'importo di euro 500,00 per l'aggiornamento e la formazione dei docenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado da utilizzare per l'acquisto di libri e testi di natura didattico-scientifica, pubblicazioni e riviste riferite alle materie di insegnamento e comunque utili all'aggiornamento professionale, acquisto di hardware e software, iscrizione a corsi di studio, per attività di aggiornamento e qualificazione delle competenze professionali, rappresentazioni teatrali e cinematografiche, ingresso a musei, mostre e eventi culturali in genere. La somma di cui alla carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.

La presente disposizione si applica a tutto il personale docente di ruolo che, tenuto conto anche del piano assunzionale straordinario di cui al presente provvedimento, ammonta complessivamente a 762.274 unità (600.839 unità l'organico di diritto per l'a.s. 2014/2015 a cui si aggiungono circa 93.000 docenti per il sostegno, 48.812 docenti assunti sui nuovi posti per l'organico per il potenziamento dell'offerta formativa, circa 12.000 docenti di religione e 7.623 posti che con il presente provvedimento verranno strutturati nell'organico dell'autonomia). Moltiplicando il numero di docenti di ruolo potenzialmente beneficiari dell'iniziativa per euro 500,00 si ottiene una spesa pari ad euro 381.137.000,00 a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016. Non si prevedono i costi di produzione e diffusione delle carte in quanto il servizio sarà affidato in concessione ad un gestore mediante stipula di apposito contratto di sponsorizzazione gratuita a seguito dell'espletamento di una procedura di gara.

Pertanto, il comma 3 autorizza la spesa pari ad euro 381,137 milioni a decorrere dall'anno 2015. Nei limiti di tali risorse si provvede alla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2.

I successivi commi 4 e 5 dispongono l'obbligatorietà della formazione in servizio dei docenti di ruolo, nel limite delle risorse finanziarie autorizzate pari ad euro 40 milioni a decorrere dall'anno 2016.

A tale proposito, per quanto concerne la formazione in servizio per i docenti è stato definito un modello di formazione innovativo indirizzato a tutti i docenti, composto da 50 ore di attività, strutturate in modo da ridurre i costi di docenza anche utilizzando la formazione tra pari e un sistema gestionale on-line.

Il percorso è suddiviso in 4 fasi:

- 1) Condivisione del percorso formativo (incontri di accoglienza e fine corso per la durata complessiva di 5 ore a gruppi di massimo 250 docenti);
- 2) Laboratori formativi dedicati (4 laboratori dedicati ad approfondimenti di 3 ore ciascuno a gruppi di massimo 30 docenti e 4 ore di autoformazione e rielaborazione dell'esperienza);
- 3) attività peer to peer (5 ore di affiancamento di ciascun docente ad un tutor della scuola per scambio di esperienze tra pari e 4 ore di autoformazione e rielaborazione dell'esperienza);
- 4) formazione on-line (20 ore di formazione on-line su piattaforma informatica).

ore	Condivisione del percorso formativo	Laboratori formativi dedicati	Peer to peer	e-tutor	Formazione on line	Totale
relazioni/laboratori/osservazione/tutoraggio	5	12	5	2		22
autoformazione	0	4	4		20	28
costo	€ 200,00	€ 300,00	€ 31,00	€ 10,00	€ 0,00	
costo orario	€ 40,00	€ 25,00	€ 6,20	€ 5,00	€ 0,00	
n. corsi	3.049	25.409				
totale costi	€ 609.819,20	€ 7.622.740,00	€ 23.630.494,00	€ 7.622.740,00	300.000	€ 39.785.793,20

Tale formazione è rivolta a 762.274 docenti ed i costi distribuiti per le differenti attività sono consultabili nella tabella in allegato. Per ciascun docente è previsto un costo di formazione pari a 52,20 euro per un totale stimato di euro € 39.785.793,20.

Al maggiore onere del presente articolo si provvede ai sensi di quanto disposto dalla norma di copertura di copertura finanziaria.

Articolo 11 – Valorizzazione del merito del personale docente

Il presente articolo consente al dirigente scolastico di assegnare annualmente al personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado un bonus per la valorizzazione del merito, sulla base della valutazione dell'attività didattica in ragione dei risultati ottenuti in termini di qualità dell'insegnamento, di rendimento scolastico degli alunni e degli studenti, di progettualità nella metodologia didattica utilizzata, di innovatività e di contributo al miglioramento complessivo della scuola. Per tale finalità, a decorrere dall'anno 2016, è istituito nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui, che sarà ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Ai maggiori oneri previsti dal presente articolo, pari ad euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016 si provvede ai sensi di quanto disposto dalla norma di copertura finanziaria.

Articolo 12 – Divieto di contratti a tempo determinato e Fondo per il risarcimento

La norma prevede, al comma 1, che i contratti a tempo determinato stipulati con personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, nonché i contratti a tempo determinato stipulati con il personale sanitario, anche dirigente, del servizio sanitario nazionale, non possono superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non consecutivi.

Il successivo comma 2 prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del "Fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a 36 mesi", con una dotazione finanziaria di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 annui. Nel limite delle predette risorse, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca potrà provvedere al pagamento degli indennizzi in argomento.

Ai maggiori oneri previsti dal presente articolo, pari ad euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 si provvede ai sensi di quanto disposto dalla norma di copertura finanziaria.

Articolo 13 – Personale scolastico in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione presso altre amministrazioni pubbliche

La norma prevede la possibilità per tutte le Amministrazioni, di far transitare nei propri ruoli il personale docente, educativo ed ATA, che si trova attualmente in posizione di comando presso ciascuna Amministrazione interessata, mediante l'utilizzo delle rispettive facoltà assunzionali. Il personale potenzialmente interessato dalla norma proposta è il seguente:

- 1.071 unità di personale utilizzato presso gli USR del MIUR. Si tratta di quota parte del contingente attuale di 1.371 utilizzati, dei quali però 300 unità afferiscono -ad oggi - all'articolo 26, comma 8, della legge 448/1988, fatta salva dall'articolo 1, comma 331, della legge di stabilità per il 2015;
- circa 2.200 unità di personale utilizzato presso amministrazioni diverse dal MIUR - Presidenza della Repubblica, Camera, Senato, Corte dei Conti, ARaN, altri Ministeri, ecc.

Non sono invece interessati dalla norma proposta:

- le 300 unità di personale (ridotte a 150 dal 1° settembre 2015) utilizzate dal MIUR ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge 448/1988;
- le 200 unità di personale utilizzate presso enti ed associazioni ai sensi del citato articolo 26, comma 8, della legge 448/1988;
- le 700 unità di personale utilizzate presso le università in qualità di tutor dei percorsi TFA, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 315/1998;
- i distacchi sindacali;
- il personale impiegato presso il MAE per la gestione delle scuole italiane all'estero.

La norma, ad ogni modo, non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche. Infatti, le Amministrazioni che decideranno di offrire al personale scolastico comandato la possibilità di transitare nei loro ruoli, dovranno utilizzare, a tal fine, le facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, che costituiscono anche limite di spesa per i transiti.

Articolo 14 – Open Data

La norma prevede l'istituzione del Portale unico dei dati della scuola. Per la realizzazione di tale intervento, il comma 5 autorizza la spesa pari ad euro 1 milione per l'anno 2015 per sostenere i costi d'investimento iniziali ed euro 0,1 milioni a decorrere dall'anno 2016 per le spese di gestione e mantenimento e per finanziare attività di partecipazione e riuso innovativo che abbiano ad oggetto i dati pubblicati.

Al maggiore onere si provvede ai sensi di quanto disposto dall'articolo di copertura finanziaria del presente provvedimento.

Articolo 15 – Cinque per mille

La norma in questione prevede al comma 1, lettera a) l'inclusione delle istituzioni scolastiche statali tra i destinatari del riparto di una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in base alla scelta del contribuente; al comma 1, lettera b) che tutte le istituzioni scolastiche statali sono ammesse al predetto riparto con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute; al comma 1, lettera c) che la quota di risorse attribuita alle istituzioni scolastiche a seguito del riparto delle somme di cui all'articolo 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è iscritta nel fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 29 dicembre 2006, n. 296, per essere destinate alle singole istituzioni beneficiarie in maniera proporzionale alle scelte espresse. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica tenuto conto che si tratta di una diversa ripartizione di un fondo il cui stanziamento è dato.

Articolo 16 – School bonus

La norma in esame dispone, per le erogazioni liberali in denaro per gli investimenti in favore del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, un credito di imposta del 65% delle erogazioni liberali effettuate nel 2015 e nel 2016 e del 50% per quelle effettuate nel 2017. Il credito di imposta spetta alle persone fisiche, agli Enti non Commerciali ed ai soggetti titolari di reddito di impresa. Il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

In base ai dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nell'anno 2014, risulta un ammontare di erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di circa 22,3 milioni di euro. Per gli ENC ed i titolari di reddito di impresa si stima un ammontare per tali erogazioni di circa 11,4 milioni di euro. Nell'ipotesi che tali ammontari siano rappresentativi delle somme oggetto della presente agevolazione, rivalutando all'anno 2015, ripartendo le somme in tre rate ed applicando le aliquote per calcolare il credito di imposta, si stima la seguente rata di competenza annua (in milioni di euro):

	Anni 2015 e 2016	2017
Persone Fisiche	-5	-3,9
ENC e titolari di reddito di impresa	-2,5	-1,9

Considerando l'effetto di cumulo negli anni, nell'ipotesi che la norma entri in vigore a partire dall'anno 2015 e che il credito sia fruibile per intero in ciascun anno successivo a quello in cui viene effettuata l'erogazione, l'andamento di cassa risulta il seguente (in milioni di euro):

Credito di imposta (School Bonus)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Persone Fisiche	0	-5	-10	-13,9	-8,9	-3,9	0
ENC e titolari di reddito impresa	0	-2,5	-5	-6,9	-4,4	-1,9	0
Totale	0	-7,5	-15	-20,8	-13,3	-5,8	0

Articolo 17 – Misure per la sostenibilità delle scuole paritarie

La norma in esame prevede la detraibilità del 19% delle spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia e del primo ciclo del sistema nazionale di istruzione di cui all'art.1 legge 10 marzo 2000, n. 62, per un importo annuo non superiore a 400 euro.

In base ai dati del Miur il numero di alunni che nell'anno scolastico 2013/14 hanno frequentato una scuola paritaria sono circa 874.000, di cui 622.000 infanzia, 186.000 primaria, e 66.000 secondaria I grado. Considerando il tetto massimo di spesa detraibile prevista dalla norma pari a euro 400,00 ad alunno, si stima un ammontare totale di detrazione di circa 66,4 milioni di euro. Di seguito l'andamento di cassa, nell'ipotesi che la norma entri in vigore a partire dal 2015 (in milioni di euro):

	2015	2016	2017
IRPEF	0	-116,2	-66,4

La norma prevede altresì che per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa, rimane fermo il beneficio previsto alla lettera i-octies), comprensivo della "contribuzione volontaria" da parte delle famiglie, che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri atteso che gli effetti finanziari relativi sono stati già quantificati e scontati sui saldi di finanza pubblica con il decreto-legge n. 7 del 2007 che ne aveva previsto l'intervento.

Articolo 18 – Le scuole innovative

La norma prevede un avviso pubblico per l'individuazione di idee progettuali per la costruzione di scuole nuove nonché inclusive, innovative da un punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico e dell'efficientamento energetico nonché aperte alle esigenze del territorio. I migliori progetti individuati da una Commissione di esperti, cui partecipa anche la Struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio, potranno essere premiati e potrà essere proposto un loro coordinamento al fine di individuare il modello ovvero i modelli migliori costituenti i nuovi ambienti di apprendimento da implementare. Sulla base dei modelli individuati gli enti locali interessati alla costruzione di una nuova scuola propongono il proprio progetto alla regione competente che individua e seleziona il migliore progetto ai fini dell'assegnazione del finanziamento. Considerato che una scuola nuova di medie dimensioni costa circa 5 milioni di euro e ipotizzando la costruzione di circa 30 scuole che rispondono ai criteri indicati in tutto il territorio nazionale, è stata ipotizzata una spesa di circa 300 milioni di euro. Per la realizzazione delle scuole, sono utilizzate le risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, pari a 300 milioni di euro nel triennio 2015 – 2017. La norma comporta quindi un onere, costituito dai canoni di locazione da corrispondere all'Inail, proprietario degli edifici, pari ad euro 3 milioni di euro per l'anno 2016, 6 milioni di euro per l'anno 2017 e 9 milioni a decorrere dall'anno 2018.

Al maggiore onere si provvede ai sensi di quanto disposto dall'articolo di copertura finanziaria.

Articolo 19 – Misure urgenti per la sicurezza e la valorizzazione degli edifici scolastici

Comma 1: la norma è di carattere ordinamentale in quanto semplicemente consente la partecipazione della Struttura di missione per l'edilizia scolastica istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito dell'Osservatorio nazionale per l'edilizia scolastica. Non comporta quindi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 2: la norma intende considerare la programmazione di interventi di edilizia scolastica definita ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, quale programmazione nazionale che definisce l'intero fabbisogno triennale in materia di edilizia scolastica. Trattandosi di norma di carattere ordinamentale, anche per la parte che estende alcuni poteri derogatori e semplificazioni procedurali a tutte le procedure di edilizia scolastica, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 3: la norma prevede che le risorse di cui alla legge n. 23 del 1996 siano accertate attraverso una procedura di monitoraggio sulla base delle risorse umane e finanziarie esistenti a legislazione vigente. Le economie sono poi destinate a ulteriori interventi di edilizia scolastica. La norma prevede quindi un utilizzo più efficace delle risorse che restano nella disponibilità di Cassa depositi e prestiti e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 4: la norma prevede termini e modalità precise per il monitoraggio delle risorse già presenti presso le Regioni e ad esse assegnate ai sensi dell'art. 4 della legge n. 23 del 1996. Trattandosi di un utilizzo più efficace ed immediato delle risorse già disponibili nei bilanci delle regioni, questa norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 5: la norma prevede che agli eventuali maggiori oneri derivanti eventuali decurtazioni di spesa successivamente decise dalla Commissione europea in esito ad audit riguardanti i progetti retrospettivi in questione ed alle conseguenti restituzioni delle risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale, si fa fronte con corrispondente decurtazione del Fondo unico per l'edilizia scolastica.

Comma 6: la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che la stessa prevede una riduzione della sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a) della legge 12 novembre 2011, n. 183, da applicare nel 2015 agli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno 2014, per un importo pari alla spesa per edilizia scolastica sostenuta nel corso del 2014, purché non già oggetto di esclusione dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Infatti, tenuto conto che, per motivi prudenziali, gli effetti delle sanzioni non sono scontati sui saldi di finanza pubblica, la norma in esame non comporta un peggioramento degli stessi.

Comma 7: la norma intende far utilizzare agli enti locali beneficiari di finanziamenti di cui alla legge n. 289 del 2002 le economie di gara al fine di garantire la prosecuzione e il completamento dei lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici. Pertanto, trattandosi di risorse già disponibili e stanziare a quei fini, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Commi 8 e 9: si tratta di una semplice norma di proroga al 31 dicembre 2018 per l'utilizzo delle risorse inserite nel Fondo rotativo per la progettualità, destinando prioritariamente le risorse a progetti per le zone a maggior rischio sismico.

Comma 10: la norma riconosce in capo agli enti locali la possibilità di riscattare gli immobili costruiti da INAIL e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 11: è norma di carattere ordinamentale che prevede procedure semplificate e termini perentori per il rilascio di pareri, visti e nulla-osta nell'ambito delle procedure di somma urgenza per interventi di edilizia scolastica. La norma, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 12: si tratta di una norma che proroga il termine, attualmente previsto al 1° luglio 2015, al 1° novembre 2015 per l'entrata a regime del sistema della centrale unica di committenza.

Comma 13: si prevedono delle attività di monitoraggio che saranno effettuate nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 20 – Indagini diagnostiche su edifici scolastici

Il presente articolo consente, nel limite della spesa autorizzata, pari ad euro 40 milioni per l'anno 2015, di finanziare indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici, anche attraverso quote di cofinanziamento da parte degli enti locali proprietari, al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e prevenire fenomeni di crollo dei relativi solai.

Al relativo onere si provvede ai sensi di quanto disposto dalla norma di copertura finanziaria.

Articolo 21 – Delega al Governo in materia di Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione

Il presente articolo prevede la delega al Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riassetto, alla semplificazione ed alla codificazione delle disposizioni di legge vigenti in materia di Sistema nazionale di istruzione e formazione, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) sistematicità delle disposizioni normative in materia di Sistema nazionale di istruzione e formazione attraverso:
- b) rafforzamento dell'autonomia scolastica e dell'ampliamento delle competenze gestionali, organizzative ed amministrative delle istituzioni scolastiche attraverso:
- c) riordino, dell'adeguamento, della semplificazione e del riordino del sistema per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria per l'accesso alla professione di docente, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione del ruolo sociale dell'insegnante, nonché delle modalità di assunzione a tempo indeterminato del personale docente ed educativo per renderlo omogeneo alle modalità di accesso al pubblico impiego attraverso:
- d) riordino delle modalità di assunzione e formazione del dirigente scolastico nonché del sistema di valutazione dello stesso conseguentemente al rafforzamento delle proprie funzioni attraverso:
- e) adeguamento, della semplificazione e del riordino del diritto all'istruzione e alla formazione degli alunni e degli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali (BES) attraverso:
- f) adeguamento, della semplificazione e del riordino della *governance* della scuola e degli organi collegiali attraverso:
- g) revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché ai fini del raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, attraverso:

- h) semplificazione del sistema formativo degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) attraverso:
- i) istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia statali, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie attraverso:
- l) rendere effettivo il diritto allo studio su tutto il territorio nazionale nel rispetto delle competenze delle Regioni in materia attraverso la definizione dei livelli essenziali;
- m) adeguamento, della semplificazione e del riordino della normativa concernente gli ausili digitali per la didattica e i relativi ambienti attraverso:
- n) revisione, del riordino e dell'adeguamento della normativa in materia di istituzioni ed iniziative scolastiche italiane all'estero attraverso:
- o) adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato, anche in raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle competenze, attraverso:

Per la quantificazione dei maggiori oneri previsti dal presente articolo si rinvia a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, della L. 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica" il quale prevede che, nel caso di leggi di delega comportanti maggiori oneri non quantificabili al momento del conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, del citato articolo 17 che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

Articolo 22 – Deroghe

Trattasi di norma ordinamentale. Non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 23 – Abrogazioni

Trattasi di norma ordinamentale. Non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 24 – Copertura finanziaria

Il comma 1 prevede che a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata nel limite di euro 544,18 milioni nell'anno 2015, 1.853,35 milioni nel 2016, 1.865,70 milioni nel 2017, 1.909,60 milioni nel 2018, 1.951,20 milioni nel 2019, 2.012,93 milioni nel 2020, 2.058,50 milioni nel 2021, 2.104,44 milioni nel 2022, 2.150,63 milioni nel 2023, 2.193,85 milioni nel 2024 e 2.233,60 milioni a decorrere dal 2025, rispetto a quelle determinate dall' articolo 19, comma 7, del decreto legge decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla l. 15 luglio 2011, n. 111, nonché dall'art 15, commi 2 e 2 bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla l. 8 novembre 2013, n. 128.

Il comma 2 prevede che è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo di parte corrente denominato "Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica" con lo stanziamento pari a **11.683.000** euro per l'anno 2015, a 97.713.000 euro per l'anno 2016, a 134.663.000 euro per l'anno 2017, a 81.963.000 euro per l'anno 2018, a 47.863.000 euro per l'anno 2019, a 30.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 33.923.000 euro per l'anno 2022, da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministro delle economie e delle finanze, che potrà destinare un importo sino ad un massimo del 10 per cento del predetto fondo ai servizi istituzionali e generali dell'Amministrazione per le attività di supporto al sistema di istruzione scolastica.

Il comma 3 prevede che agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 16, 4, comma 7, 5, comma 6, 7, comma 7, 10, commi 3 e 5, 11, 12, comma 2, 14, comma 5, 16, comma 6, 17, comma 1, 18, comma 3, 20, comma 1, e dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 a 3.036,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.076,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.012,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.055,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.095,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a euro 1.000 milioni per l'anno 2015, ed euro 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2016, mediante riduzione del Fondo "La buona scuola" di cui all'articolo 1, comma 4 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 36.367.000 euro per l'anno 2020, a 76.137.000 euro per l'anno 2021, a 12.267.000 euro per l'anno 2023, a 55.487.000 euro per l'anno 2024 e a 95.237.000 euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 356.508.500 euro per l'anno 2016 euro per l'anno 2016, a 370.457.000 euro per l'anno 2017, a 378.946.000 euro per l'anno 2018, a 383.562.000 per l'anno 2019, a 373.314.300 euro per l'anno 2020, a 350.985.000 euro per l'anno 2021, a 328.474.400 euro per l'anno 2022, a 305.841.300 euro per l'anno 2023, a 284.663.500 euro per l'anno 2024 e a 265.186.000 euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

Il comma 4 prevede la costituzione, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare la spesa concernente l'organico dell'autonomia in relazione all'attuazione del piano assunzionale straordinario, la progressione economica del docente, nonché l'utilizzo del fondo per il risarcimento. Non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che il comma 6 dispone che ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. Si prevede inoltre che, qualora, a seguito della predetta procedura di monitoraggio, dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, sono adottate idonee misure correttive ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 che dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

IL DIRETTORE GENERALE
Jacopo Greco